

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

Provincia di Belluno



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

I N D I C E

Articolo 1	Definizione del regime diprivativa
Articolo 2	Istituzione della tassa
Articolo 3	Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 4	Oggetto
Articolo 5	Limiti di applicazione territoriale
Articolo 6	Zone non servite
Articolo 7	Soggetti passivi
Articolo 8	Solidarietà
Articolo 9	Superficie tassabile
Articolo 10	Locali tassabili e loro pertinenze
Articolo 11	Aree tassabili
Articolo 12	Distributori di carburante
Articolo 13	Parti comuni del condominio
Articolo 14	Multiproprietà e centri commerciali
Articolo 15	Locali ed aree intassabili
Articolo 16	Esenzioni
Articolo 17	Condizioni per l'esenzione
Articolo 18	Riduzioni
Articolo 19	Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Articolo 20	Destinazione promiscua
Articolo 21	Denunce
Articolo 22	Variazioni e cessazioni
Articolo 23	Funzionario responsabile
Articolo 24	Controlli delle denunce
Articolo 25	Accesso agli immobili
Articolo 26	Presunzione semplice
Articolo 27	Accertamento
Articolo 28	Ruoli
Articolo 29	Contenzioso
Articolo 30	Rimborsi
Articolo 31	Sanzioni ed interessi
Articolo 32	Sanzioni amministrative
Articolo 33	Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Articolo 34	Tariffe
Articolo 35	Entrata in vigore
Articolo 36	Pubblicità del regolamento
Articolo 37	Abrogazioni
Articolo 38	Disposizioni finali e transitorie
Articolo 39	Variazioni del regolamento

Articolo 1 Definizione del regime di privativa

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune che le esercita con diritto di privativa.
2. E' fatto divieto di abbandonare ovvero scaricare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati rifiuti urbani il Comune può istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore.

Articolo 2 Istituzione della tassa

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che sarà applicata ai sensi di Legge.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507.

Articolo 3 Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'Articolo 77 del Decreto.
3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti

sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

4. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 4 Oggetto

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

4. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

Limiti di applicazione territoriale

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrare sopra menzionate.

Articolo 6

Zone non servite

1. Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - a) 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite;
 - b) 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Articolo 7

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Articolo 8 Solidarietà

1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario per quanto riguarda la tassa.

Articolo 9 Superficie tassabile

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. I vani scala delle singole unità immobiliari sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Articolo 10 Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Articolo 11 Aree tassabili

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.

2. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
 - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
 - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Articolo 12 Distributori di carburante

1. La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
2. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
 3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 13

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 14

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; restano fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, e successive modifiche l'Ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del medesimo decreto la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Articolo 15

Locali ed aree intassabili

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimen-

to dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.
3. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.
4. Sono intassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
5. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'Articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

Articolo 16 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
 - b) i locali e le aree adibiti a sede delle istituzioni scolastiche statali;
 - c) le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali;
 - d) i locali di proprietà del Comune condotti od occupati da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali, culturali, sportive e di promozione turistica, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
 - e) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - f) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

- g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- j) i locali a celle frigorifere;
- k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- l) le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i duecento metri quadrati.

Articolo 17 Condizioni per l'esenzione

1. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
2. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia ai sensi del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 18 Riduzioni

1. La tassa è ridotta del 10% per i contribuenti che utilizzano composter, concimaie, cumuli, fosse. La riduzione della tassa rifiuti verrà riconosciuta ai contribuenti che abbiano dichiarato di praticare il compostaggio domestico e sottoscritto apposita dichiarazione predisposta dal Comune stesso. Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sul rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione.
2. Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di un terzo.
3. Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o

nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:

ATTIVITÀ	DETAZZAZIONE
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Tipografie	50%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine	50%
Gabinetti medici	50%

Articolo 19

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'articolo 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile al Comune o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
 - d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune o dalla competente autorità sanitaria;

- e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 59, comma 6, del decreto.
 3. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.
 4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
 - a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
 - b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
 5. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'Articolo 59, comma 4, del decreto.
 6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
 7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'Articolo 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Articolo 20

Destinazione promiscua

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 21

Denunce

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) la ubicazione dei locali e delle aree;
 - e) la data di inizio dell'utenza.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.
6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

8. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 22

Variazioni e cessazioni

1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 23

Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 24

Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 25

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Articolo 26

Presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27 Accertamento

1. Il Comune, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei all'esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente all'indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
5. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Articolo 28 Ruoli

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione a ruolo; gli importi iscritti sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
3. La maggior rateazione è ammessa unicamente:
 - a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
 - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.
5. Trovano applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 Contenzioso

1. La materia del contenzioso è disciplinata dalle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30 Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 31 Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'articolo 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, e successive modifiche; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Articolo 32 Sanzioni amministrative

1. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 33 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:
 - 1) Case, appartamenti, locali ad uso abitazione;
 - 2) Locali destinati ad uffici, a studi professionali, ambulatori, banche;
 - 3) Locali destinati alla vendita di generi alimentari, supermercati, pescherie;
 - 4) Negozi di frutta e verdura, fiorerie;
 - 5) Negozi, botteghe commerciali, chioschi, locali in genere adibiti al commercio non compresi nei punti precedenti, a parrucchiere, barbiere ed estetista, lavanderie e tintorie, banchi di vendita all'aperto;
 - 6) Stabilimenti industriali, opifici artigianali e pubbliche rimesse;
 - 7) Cinematografi, teatri, circoli di divertimento, sale giochi, sale da ballo, palestre private, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessorio;

- 8) Esercizi pubblici di osteria, trattoria, ristorante, caffè, bar, pasticcerie, gelaterie artigianali, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio;
 - 9) Alberghi, locande, pensioni, meubl , convitti e collegi, colonie, case per ferie;
 - 10) Ospedali e case di cura;
 - 11) Scuole e Istituti di educazione ed istruzione, associazioni culturali, impianti sportivi e di risalita;
 - 12) Campeggi;
 - 13) Distributori di carburante;
 - 14) Locali adibiti al commercio all'ingrosso, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio;
 - 15) Case di Riposo per anziani.
2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce pi  rispondente all'uso.

Articolo 34 Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate, entro i termini di Legge 8 giugno 1990, nr. 142, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unit  di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonch  i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.

Articolo 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalit  di Legge.

Articolo 36 Pubblicit  del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Articolo 37 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 38 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Articolo 39 Variazioni del regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma di Legge.